

**COMM. TRIB. PROVINCIALE BERGAMO - 143/08/2011**

**FATTO e DIRITTO**

Trattasi di ricorso avverso la cartella di pagamento n. 01920100208767750000, richiesta dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bergamo, per l'anno 2006, proposto dal "consulente del lavoro" Va. GI.

Con sentenza n. 156 del 21 maggio 2001, la Corte Costituzionale ha affermato che l'attività professionale e di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere d'abitudine, può essere esercitata in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui e che, in questo caso, risulterebbe mancante il presupposto stesso per l'applicazione dell'IRAP.

La suprema Corte si è astenuta, però, dal fornire indicazioni decisive sul concetto di "autonoma organizzazione", rimandando a una valutazione "caso per caso" della ricorrenza o meno dei presupposti impositivi dell'IRAP.

A parere di questa Commissione, due sono gli elementi che, in concreto e in ogni singolo caso, debbono essere tenuti presenti.

Oggettivo il primo: non è tenuto al pagamento dell'imposta in parola quel professionista, quell'impresario o quel lavoratore autonomo privo di organizzazione, ovvero chi, sebbene dotato di beni strumentali, purché modesti, non si avvalga delle prestazioni di dipendenti o collaboratori continuativi né di terzi, ovvero ha esercitato direttamente le prestazioni afferenti all'attività professionale, artistica, di lavoro autonomo o d'impresa per la quale è richiesto l'assoggettamento all'IRAP.

Soggettivo il secondo: non è assoggettabile a IRAP colui che, proprio in qualità della sua persona, è indispensabile allo svolgimento dell'attività, perché solo egli esclusivamente può svolgere, in quanto privo di quell'organizzazione che consente l'esercizio dell'attività anche in sua assenza.

Anche i giudici di legittimità, nel ribadire le conclusioni alle quali erano pervenute numerose decisioni di merito, si sono risolti di recente a ritenere inapplicabile l'imposta a quei lavoratori autonomi che esercitano la loro professione anche con l'ausilio di una minima dotazione di beni strumentali (cfr. Cass., Sentenza n. 21203, depositata il 5 novembre 2004).

La Suprema Corte, infatti, "attraverso una compiuta analisi della Sentenza della Corte Costituzionale e una analitica rassegna della giurisprudenza di merito", ha ricostruito i principi applicativi dell'IRAP, concludendo che "la carenza di una struttura organizzativa stabile, con lavoratori subordinati o con collaboratori parasubordinati e l'assenza di capitali provenienti da mutui esterni, seppur in concomitanza della presenza di beni strumentali e di occasionali compensi a terzi, portano all'esclusione dei presupposti dell'IRAP".

La Cassazione ha raccomandato, con

- Sentenza n. 2702 del 5 febbraio 2008, di non tenere presente, ai fini IRAP, quelle classificazioni delle attività valide per il imposte sui redditi, ma solo considerare la natura vera e propria dell'attività svolta dal contribuente;
- Sentenza n. 3673 del 12 febbraio 2007, che il professionista non è autonomamente organizzato sol perché è un soggetto di per sé capace di auto organizzarsi, sempre se impieghi nell'organizzazione beni strumentali non eccedenti, per quantità e valore, il minimo comunemente ritenuto indispensabile per l'esercizio dell'attività;

- Sentenze n. 21122, n. 21123 e n. 21124, che anche il piccolo imprenditore, se sprovvisto di autonoma organizzazione, può risultare non soggetto all'IRAP, in quanto la connotazione di reddito d'impresa prodotto (piuttosto che di lavoro autonomo) non rileva ai fini dell'IRAP.

Nel caso in esame, risulta che la ricorrente ha svolto la sua attività, quella di consulente del lavoro, senza alcun elemento di organizzazione, non essendosi avvalso dell'opera di alcun dipendente o collaboratore né ha corrisposto compensi a terzi.

Va. Gl. presta la propria collaborazione con studi di consulenza del lavoro in qualità di professionista con partita IVA, avvalendosi delle strutture e dei mezzi propri di detti studi e da questi messi a disposizione.

Non v'è quindi, dubbio, che il requisito dell'autonoma organizzazione richiesto dalla legge per l'assoggettamento all'IRAP non sussiste nel caso in questione, giacché la ricorrente è responsabile unica del proprio lavoro, per il quale è inserita in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse.

Per questi riconosciuti motivi, a far tempo dalla presentazione del modello Unico dell'anno d'imposta 2006, la ricorrente s'è avvalsa della facoltà d'inviare la dichiarazione dei redditi senza allegare il quadro IRAP, perché non assoggettabile al tributo.

Per quanto concerne l'IVA, Va. Gl. s'è avvalsa dell'istituto del ravvedimento operoso, versando oltre all'ammontare dell'imposta dovuta anche, calcolandoli, le sanzioni in misura ridotta del 6% e gli interessi del 2,50%.

Nulla quaestio in ordine all'importo di € 102,00, perché la stessa ricorrente riconosce essere dovuto al Fisco, giacché compensata erroneamente su un credito effettivamente spettante.

Così orientata la decisione, le spese di giudizio si compensano fra le parti, in ragione di quella diversa giurisprudenza che ha indotto l'Agenzia delle Entrate a ritenere esistente un'autonoma organizzazione in capo all'attività del ricorrente.

#### **P.Q.M.**

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso. Riduce la cartella esattoriale opposta all'importo di € 102,00.

Spese compensate.